

COMUNE DI BESNATE
(Provincia di Varese)



REGOLAMENTO
PER GLI ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE
ALL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 12.06.2013

SOMMARIO

ART. 1 - FINALITÀ	3
ART. 2 - OGGETTO	3
ART. 3 - SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE	3
ART. 4 - ASSEMBLEE PUBBLICHE	3
ART. 5 - SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE PUBBLICHE	4
ART. 6 - CONSULTAZIONI	4
ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI	4
ART. 8 - CONSULTAZIONE MEDIANTE ASSEMBLEA.....	5
ART. 9 - ESITO	5
ART. 10 - ISTANZE	5
ART. 11 - RISPOSTA ALL'ISTANZA	6
ART. 12 - PETIZIONI	6
ART. 13 - REQUISITI E PROMOTORI	7
ART. 14 - RACCOLTA DELLE FIRME.....	7
ART. 15 - DEPOSITO DELLA PETIZIONE ED ISTRUTTORIA	7
ART. 16 - DECISIONE SULLA PETIZIONE.....	8
ART. 17 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.....	8
ART. 18 - REQUISITI E PROMOTORI	9
ART. 19 - DEPOSITO DELLA PROPOSTA ED ISTRUTTORIA	9
ART. 20 - DECISIONE SULLA PETIZIONE.....	9
ART. 21- PRINCIPI GENERALI	10
ART. 22 - MATERIE NON OGGETTO DI REFERENDUM	10
ART. 23 - COLLEGIO DI ESPERTI	10
ART. 24 - POTERE DI INIZIATIVA	11
ART. 25 - INIZIATIVA POPOLARE.....	11
ART. 26 - INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	12
ART. 27 - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ	12
ART. 28 - RACCOLTA DELLE FIRME	13
ART. 29 - AUTENTICAZIONE DELLE FIRME.....	13
ART. 30 - DEPOSITO FIRME SOTTOSCRITTORI.....	14
ART. 31 - VERIFICA DELLA REGOLARITA'	14
ART. 32 - INDIZIONE	15
ART. 33 - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO DI MANIFESTI.....	15
ART. 34 - ALTRE FORME DI PROPAGANDA, DIVIETI, LIMITAZIONI.....	16
ART. 35 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE	16
ART. 36 - UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM.....	17
ART. 37 - UFFICIO DI SEZIONE.....	17
ART. 38 - OPERAZIONI DI VOTO	17
ART. 39 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO	18
ART. 40 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI	18
ART. 41 - PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	19
ART. 42 - SPESE.....	19
ART. 43 - NORMA DI RINVIO	20

Titolo I - Disposizioni comuni

ART. 1 – FINALITÀ

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal Titolo VI dello Statuto del Comune di Besnate, l'Amministrazione comunale garantisce il rispetto e la tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti da parte degli organi e degli uffici della Comune, anche al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della attività amministrativa, conformando la stessa ai criteri di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza e pubblicità.

ART. 2 – OGGETTO

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, il presente regolamento disciplina:
 - ✓ le consultazioni e le Assemblee pubbliche
 - ✓ le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione di iniziativa popolare;
 - ✓ il referendum consultivo

ART. 3 – SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Le istanze, le petizioni e le proposte possono essere avanzate e sottoscritte:
 - a) da coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Besnate;
 - b) da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel registro della popolazione residente del Comune di Besnate ed abbiano compiuto la maggiore età;
2. I referendum possono essere sottoscritti soltanto da coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Besnate, come di seguito meglio specificato, ed abbiano compiuto la maggiore età.
3. Sono comunque sempre esclusi coloro che sono privi di elettorato attivo e passivo in conseguenza di provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.

Titolo II - Assemblee e Consultazioni

ART. 4 - ASSEMBLEE PUBBLICHE

1. Ove l'Amministrazione - su oggetti di interesse pubblico - intenda dibattere problemi o sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni, ovvero proporre la formazioni di Comitati o Commissioni speciali, può convocare Assemblee pubbliche tramite manifesti affissi negli appositi spazi ed avviso pubblicato sul sito internet istituzionale.

2. La convocazione può avvenire:
 - a) su istanza del Sindaco, della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale (mediante presentazione di una proposta di deliberazione ad iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati);
 - b) su istanza di almeno 100 cittadini con i requisiti di cui al precedente art. 3 comma 1. L'istanza dovrà essere presentata al protocollo dell'Ente corredata di copia fotostatica del documento di identità dei sottoscrittori.
3. In caso di istanza di cui al precedente punto 2) il Sindaco provvede a convocare l'Assemblea pubblica entro 60 giorni dalla presentazione al Protocollo della medesima; negli altri casi i termini della convocazione vengono stabiliti dal soggetto proponente.

ART. 5 - SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE PUBBLICHE

1. Le assemblee sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato, che dirige la discussione nel rispetto dei principi generali di imparzialità, trasparenza e partecipazione.
2. Dell'assemblea non viene redatto verbale, ma un Segretario all'uopo nominato dal Sindaco prende nota in forma sintetica delle posizioni emerse. La sintesi dell'Assemblea viene poi trasmessa al Consiglio Comunale ed agli eventuali promotori.
3. La discussione deve mantenersi entro i limiti della correttezza e della civiltà, evitando tassativamente comportamenti oltraggiosi, denigratori, offensivi, provocatori od inutilmente polemici. Qualora il Presidente dell'Assemblea riscontri l'impossibilità di mantenere l'ordine o garantire il rispetto dei principi testé elencati dichiara sciolta l'assemblea.

ART. 6 - CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale, per particolari esigenze legate a problemi politico-amministrativi o a tematiche generali di rilevanza sociale, economica e politica, si consulta con le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con le organizzazioni della cooperazione e con le altre organizzazioni economiche e sociali, nonché con i cittadini, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI

1. L'iniziativa della consultazione è assunta:
 - ✓ direttamente dal Sindaco;
 - ✓ dal Sindaco su richiesta della Giunta o del Consiglio Comunale (mediante presentazione di una proposta di deliberazione ad iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati);

- ✓ da una o più organizzazioni fra quelle di cui all'art. 6, che possono richiedere di essere consultate tramite semplice richiesta scritta.
- 2. La consultazione avviene, di norma, entro 60 giorni dall'avvenuta richiesta; se l'iniziativa è assunta dall'Amministrazione Comunale, essa deve essere rivolta a tutte le organizzazioni rappresentative potenzialmente interessate all'oggetto della consultazione esistenti sul territorio.
- 3. Salvo i casi di urgenza, la convocazione della riunione di consultazione deve essere effettuata in forma scritta e recapitata agli interessati almeno cinque giorni prima della data dell'incontro.
- 4. L'eventuale parere degli interessati può essere anche formulato in forma scritta.

ART. 8 - CONSULTAZIONE MEDIANTE ASSEMBLEA

1. Qualora la consultazione riguardi la collettività dei cittadini di Besnate, deve avvenire con Assemblee convocate tramite pubblici manifesti ed avviso pubblicato sul sito internet istituzionale, in modo da risultare la più ampia e capillare possibile.
2. Si applicano, per quanto concerne le modalità di svolgimento, le disposizioni di cui al precedente art. 5.

ART. 9 - ESITO

1. Il Sindaco riferisce circa l'esito delle consultazioni avute nella prima seduta utile della Giunta o del Consiglio Comunale secondo la competenza dell'atto amministrativo afferente la problematica trattata.
2. Dell'avvenuta consultazione e del suo esito si dà atto nell'eventuale provvedimento amministrativo conseguente o comunque collegato.

Titolo III - Istanze e Petizioni

ART. 10 - ISTANZE

1. Ai fini del presente Regolamento, per istanza si intende una richiesta di fornire ragioni e motivazioni in ordine ad interessi pubblici oggetto dell'attività dell'Amministrazione. Sono inammissibili istanze avente carattere esclusivamente personale.
2. L'istanza deve essere presentata obbligatoriamente in forma scritta. Essa può essere sottoscritta anche da un solo titolare del diritto di partecipazione di cui al precedente art. 3, comma 1, senza formalità di autenticazione ma con l'allegazione di copia fotostatica del documento di identità.

3. L'istanza può essere rivolta al Sindaco, ovvero ai responsabili comunali per materie nelle quali esercitano competenza a rilevanza esterna.
4. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Protocollo che trasmette l'atto al Sindaco, al Segretario Comunale e - se coinvolto - al Responsabile di Settore.

ART. 11 - RISPOSTA ALL'ISTANZA

1. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il Sindaco, ovvero un Assessore da lui delegato, o il Responsabile di Settore rispondono all'istanza.
2. La risposta deve essere scritta e inviata al richiedente tramite posta cartacea oppure posta elettronica. In caso di istanze sottoscritte da una pluralità di soggetti, la risposta viene inviata ai due primi firmatari.
3. Al fine di garantire adeguata pubblicità, e salvo esplicita richiesta degli istanti motivata da ragioni di privacy, l'istanza e la risposta sono pubblicate per almeno 15 giorni sul sito internet istituzionale. Qualora fossero coinvolti soggetti terzi persone fisiche, l'istanza sarà resa pubblica previa eliminazione dei nominativi.

ART. 12 - PETIZIONI

1. Le petizioni sono domande o richieste scritte intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.
2. Fermo restando il numero minimo di sottoscrizioni previsto dal presente Regolamento, le petizioni possono essere promosse da singoli cittadini o da soggetti collettivi (raggruppamenti, comitati, associazioni, etc.).
3. Sono inammissibili petizioni in materia di:
 - a) statuto comunale e regolamento del consiglio comunale;
 - b) tributi, tariffe e bilancio;
 - c) espropri per pubblica utilità;
 - d) elezioni, nomine, designazioni, sospensioni, revoche e decadenze;
 - e) Piano di Governo del Territorio;
 - f) ordinamento, dotazione organica e trattamento giuridico ed economico del personale;
 - g) argomenti o orientamenti xenofobi, razziali, discriminatori.
4. Esse vengono esaminate dalla Giunta o dal Consiglio, secondo la rispettiva competenza.

ART. 13 - REQUISITI E PROMOTORI

1. Le petizioni devono essere sottoscritte dai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento.
2. E' richiesto un numero minimo di 200 sottoscrizioni.
3. La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione. In mancanza, si considerano promotori i primi due sottoscrittori.

ART. 14 - RACCOLTA DELLE FIRME

1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della stessa.
2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza.
3. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali devono essere riprodotti integralmente il testo della petizione ed i nominativi dei promotori.
4. Le firme dei sottoscrittori della petizione devono essere autenticate. L'autenticazione è collettiva, foglio per foglio, e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel foglio.
5. L'autenticazione deve essere effettuata da un Notaio o da un Cancelliere dell'Ufficio giudiziario, dal Segretario Comunale, dal personale eventualmente dallo stesso incaricato, dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali assegnati al Comune di Besnate, o da altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.
6. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma. In tale caso il pubblico ufficiale autentica la firma dei due testimoni. Della dichiarazione dell'interessato è redatto apposito verbale che viene allegato al foglio nel quale sono riportate le generalità dell'elettore.

ART. 15 - DEPOSITO DELLA PETIZIONE ED ISTRUTTORIA

1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo il quale ne rilascia ricevuta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale con plico raccomandato e ricevuta di ritorno.
2. Il Segretario Generale, od un funzionario appositamente delegato, effettua l'esame di ammissibilità delle petizioni, accertando il numero e la qualità delle sottoscrizioni, la regolarità delle relative autenticazioni, nonché la riferibilità della petizione alle funzioni del Comune. Lo stesso provvede ad acquisire le valutazioni tecniche degli uffici competenti entro 30 giorni dalla ricezione ed è responsabile del procedimento.

3. Se necessario, al termine dell'istruttoria, la petizione è trasmessa al Consiglio Comunale od alla Giunta secondo le rispettive competenze.
4. Il Consiglio o la Giunta possono - qualora lo ritenessero necessario - invitare i promotori a fornire chiarimenti e precisazioni. Ai fini istruttori, sempre ove necessario, possono richiedere ulteriori pareri, valutazioni e proposte degli Uffici e Servizi comunali competenti per materia.
5. La data della seduta in cui l'argomento sarà trattato viene tempestivamente comunicata ai promotori.

ART. 16 - DECISIONE SULLA PETIZIONE

1. La Giunta o il Consiglio adottano sulla petizione motivata decisione nel termine di 60 giorni dal deposito. Tale termine decorre dalla data del timbro a calendario apposto sulla petizione all'atto della consegna diretta o del ricevimento tramite il servizio postale.
2. Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all'ordine del giorno delle adunanze della Giunta o del Consiglio, a partire da quella immediatamente successiva alla scadenza.
3. L'atto amministrativo relativo alla decisione è trasmesso ai promotori entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.
4. L'organo decidente, qualora lo ritenga opportuno per il particolare rilievo dell'argomento oggetto della petizione, può disporre che la decisione presa venga divulgata attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione, aggiuntivi alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio.

Titolo IV - Proposte di Deliberazione

ART. 17 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Le proposte di deliberazione, di cui all'art. 56 dello Statuto, sono dirette a promuovere l'adozione di atti amministrativi in materie di competenza della Giunta o del Consiglio comunale.
2. Fermo restando il numero minimo di sottoscrizioni previsto dal presente Regolamento, le proposte possono essere presentate da singoli cittadini o da soggetti collettivi (raggruppamenti, comitati, associazioni, etc.).
3. Esse devono essere redatte in forma di proposta di deliberazione ed indirizzate al Sindaco, con le formalità stabilite negli articoli che seguono.
4. Se la proposta ha per oggetto l'adozione di un provvedimento di natura regolamentare, oltre alla proposta deve essere allegato lo schema di Regolamento.

ART. 18 - REQUISITI E PROMOTORI

1. Le proposte di deliberazione devono essere sottoscritte dai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento.
2. E' richiesto un numero minimo di 200 sottoscrizioni.
3. La dichiarazione di presentazione della proposta di deliberazione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della proposta. In mancanza, si considerano promotori i primi due sottoscrittori.
4. Per quanto attiene alla raccolta delle firme, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

ART. 19 - DEPOSITO DELLA PROPOSTA ED ISTRUTTORIA

1. A cura dei promotori, la proposta di deliberazione viene depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo il quale ne rilascia ricevuta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale con plico raccomandato e ricevuta di ritorno.
2. Il Segretario Generale, od un funzionario appositamente delegato, effettua l'esame di ammissibilità delle proposte, accertando il numero e la qualità delle sottoscrizioni, la regolarità delle relative autenticazioni, nonché la riferibilità della proposta alle funzioni del Comune. Lo stesso provvede ad acquisire i pareri tecnici di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 degli uffici competenti ed è responsabile del procedimento.
3. Al termine dell'istruttoria e comunque entro 60 giorni dal deposito, la proposta è trasmessa al Consiglio Comunale od alla Giunta secondo le rispettive competenze.
4. Il Consiglio o la Giunta devono - entro 30 giorni dal ricevimento della proposta - convocare i promotori per un'audizione. Ai fini istruttori, sempre ove necessario, possono richiedere ulteriori pareri, valutazioni e proposte degli Uffici e Servizi comunali competenti per materia.
5. A seguito dell'audizione dei promotori, l'Amministrazione Comunale può addivenire - qualora lo ritenga opportuno nel perseguimento del pubblico interesse - ad accordi con i medesimi volti a determinare il contenuto finale della deliberazione di cui alla proposta. Tale accordo dovrà essere ratificato mediante comunicazione di accettazione sottoscritta da tutti i promotori con firma autenticata.

ART. 20 - DECISIONE SULLA PROPOSTA

1. La Giunta o il Consiglio votano la proposta di deliberazione, nella sua forma originaria o come modificata a seguito di accordo ex art. 19 c. 5 del presente Regolamento, nel termine di 30 giorni dall'audizione di cui al precedente articolo o - se successivo - dalla sottoscrizione dell'accordo.

2. Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all'ordine del giorno delle adunanze della Giunta o del Consiglio, a partire da quella immediatamente successiva alla scadenza.
3. L'atto amministrativo è trasmesso ai promotori entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.
4. L'organo decidente, qualora lo ritenga opportuno per il particolare rilievo dell'argomento oggetto della petizione, può disporre che la decisione presa venga divulgata attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione, aggiuntivi alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio.

Titolo V - Referendum consultivi

ART. 21 – PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Titolo disciplina l'istituto dei referendum comunali, previsti dall'art. 57 dello Statuto comunale tra le forme di partecipazione popolare.
2. Sono ammessi esclusivamente referendum consultivi, che vertano su questioni di rilevanza generale, interessanti la collettività comunale e comunque rientranti nella competenza del Comune di Besnate.

ART. 22 – MATERIE NON OGGETTO DI REFERENDUM

1. Non possono essere indetti referendum:
 - a) sulle norme statutarie;
 - b) in materia di bilancio, tributi locali e tariffe;
 - c) in materia di espropri;
 - d) sul Piano di Governo del Territorio;
 - e) su nomine, elezioni, designazioni e revoche;
 - h) per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - i) su ordinamento, dotazione organica e trattamento giuridico ed economico del personale;
 - f) su argomenti o orientamenti xenofobi, razziali, discriminanti.
 - g) per materie che sono già state oggetto di consultazione nell'ultimo triennio.

ART. 23 – COLLEGIO DI ESPERTI

1. La proposta di referendum è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Collegio di Esperti, composto di tre membri, di provata competenza giuridico/amministrativa, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Età minima 35 anni;
 - b) Non essere residente in Besnate;

- c) Non avere intrattenuto rapporti professionali con il Comune di Besnate nell'ultimo quinquennio;
 - d) avere l'esercizio dei diritti civili e politici
 - e) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza
 - f) laurea ciclo unico o di secondo livello in giurisprudenza (o equipollente in materie giuridiche), ovvero esperienza almeno quinquennale quale funzionario dipendenti della P.A. con incarichi dirigenziali o apicali, Direttori Generali e Segretari Generali di EE.LL.
2. Gli esperti sono eletti dal Consiglio Comunale con voto segreto, sentita la Conferenza dei capigruppo Consiliari, con voto limitato a due componenti.
 3. Il Collegio dura in carica per la durata del mandato elettivo. I membri del Collegio non possono essere eletti per più di due mandati.
 4. In ogni caso il Collegio può deliberare esclusivamente alla presenza di tutti i suoi componenti. Per altri aspetti del funzionamento del Collegio (convocazione, presidenza verbalizzazione) si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Regolamento per il Consiglio Comunale relative alle Commissioni consiliari.
 5. Ai componenti del Collegio può essere attribuita una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute. L'indennità è stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 24 – POTERE DI INIZIATIVA

1. La proposta di indizione dei referendum consultivi è avanzata:
 - a) dal 10% del corpo elettorale come risultante dall'ultima revisione delle liste elettorali;
 - b) dal Consiglio comunalesecondo le modalità di seguito indicate.

ART. 25 – INIZIATIVA POPOLARE

1. Qualora il referendum sia frutto del diritto di iniziativa popolare, almeno n. 50 soggetti di cui al comma 2 dell'art. 3, costituitisi come Comitato promotore, possono presentare al Sindaco, in carta semplice, una proposta di iniziativa referendaria. La proposta è firmata dai componenti il Comitato promotore davanti al Segretario Generale (o funzionario all'uopo delegato) che autentica le firme dandone atto in apposito verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito e la nomina dei delegati (massimo due) allo svolgimento delle funzioni di seguito previste.
2. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci; esso dovrà essere completato con la formula " vuole che" cui seguirà l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene chiesto il referendum.
3. Il quesito deve inoltre rendere esplicite le eventuali maggiori\minori spese e\o maggiori minori entrate, derivanti dal suo eventuale accoglimento. A tal fine il Responsabile del Settore competente presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie sotto forma di relazione scritta. Il Responsabile del Settore Economico Finanziario esprime il proprio parere - non

vincolante - in ordine agli aspetti economico/finanziari della proposta, al fine del giudizio di ammissibilità da parte del Collegio degli Esperti.

4. Al fine delle comunicazioni e notificazioni relative al referendum, le stesse si intendono correttamente adempiute ove svolte nei confronti di uno dei delegati di cui al precedente comma 1.
5. Il Segretario Generale redige apposito verbale da trasmettere entro 30 giorni al Collegio degli esperti per il successivo giudizio di ammissibilità.

ART. 26 - INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale delibera, a maggioranza semplice, la proposta di referendum ed il relativo quesito redatto secondo le disposizioni di cui al precedente articolo.
2. La deliberazione, ultimata la pubblicazione, è trasmessa a cura del Segretario Generale al Collegio degli esperti per il successivo esame di ammissibilità entro 10 giorni.

ART. 27 - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ

1. Per i referendum di iniziativa popolare, il giudizio di ammissibilità è propedeutico alla raccolta di firme.
2. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Collegio, il Sindaco e i Consiglieri comunali - e nel caso di referendum di iniziativa popolare i delegati del Comitato Promotore - possono presentare memorie ed osservazioni al Collegio stesso o chiedere audizione al Collegio per integrare le motivazioni della loro istanza.
3. Qualora lo ritenga opportuno, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, il Collegio può promuovere uno o più incontri con i delegati del Comitato Promotore. Esso può altresì proporre agli stessi modifiche esclusivamente formali alla formulazione del quesito referendario volte ad eliminare profili di ambiguità o illegittimità non sostanziale. Sulla proposta i delegati rispondono per iscritto entro 5 giorni, in caso contrario la proposta si intende rifiutata.
4. Il Collegio giudica insindacabilmente a maggioranza assoluta dei voti:
 - l'ammissibilità delle proposte di referendum;
 - la conferma e la decadenza del referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune che possa incidere sulla efficacia del referendum;
 - la sospensione del referendum in caso di cause ostative sopravvenute;
 - sull'eventuale accorpamento di più istanze referendarie dichiarate legittime ed ammissibili aventi contenuto analogo.
5. Il giudizio di ammissibilità da parte del Collegio, le cui decisioni sono vincolanti, viene pronunciato entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta e si attiene ai seguenti criteri:
 - a) sulla esclusiva competenza comunale;
 - b) sulla esclusiva competenza del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale a deliberare;

- c) sulla univocità del quesito e sulla sua congruità e conformità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento ed allo Statuto;
 - d) sulla legittimità del quesito rispetto ad altre disposizioni legislative o regolamentari vigenti;
 - e) sulla materia oggetto del referendum, ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento.
6. Le decisioni del Collegio, come da specifico verbale sottoscritto da tutti i membri, devono essere comunicate al Comitato, nella persona di cui all'art. 25, comma 4 del presente Regolamento, al Sindaco ed al Segretario Generale del Comune entro 10 giorni dalla adozione della determinazione del Collegio.
7. Le decisioni del Collegio debbono essere sempre motivate e, quando le richieste degli istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.
8. La decisione espressa dal Collegio è comunicata, a cura del Sindaco, al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Il Consiglio Comunale ne prende atto. L'atto adottato viene notificato al Comitato promotore, nella persona di cui all'art. 25, comma 4 del presente Regolamento, entro 5 giorni successivi all'adozione.

ART. 28 – RACCOLTA DELLE FIRME

1. La proposta di referendum dichiarata ammissibile deve essere sottoscritta da almeno il 10% e non oltre il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune come risultanti dall'ultima revisione dinamica (ordinaria o straordinaria) effettuata alla data della deliberazione di cui al precedente art. 27 c. 8. A richiesta del Comitato, l'Ufficio elettorale fornisce le cifre corrispondenti alle soglie di cui sopra.
2. La raccolta delle firme in calce alla richiesta di indizione del referendum deve essere effettuata su fogli in carta libera predisposti a cura dei promotori recanti in epigrafe:
- a) il quesito formulato ed ammesso dal Collegio;
 - b) gli estremi dell'atto consiliare di cui all'art. 27 c. 8 del presente Regolamento;
 - c) lo spazio per l'identificazione del soggetto autenticante;
 - d) i nominativi dei delegati di cui al precedente art. 25.
3. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati dai delegati entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di adozione, per la vidimazione al Segretario Comunale o ad un Funzionario dallo stesso incaricato, che entro 5 giorni appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma, e li restituisce al Comitato promotore.
4. La raccolta delle firme su fogli non vidimati da luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.
5. La raccolta delle firme deve essere conclusa entro il termine di 45 giorni dalla data di consegna dei fogli vidimati al Comitato. Entro tale termine i fogli firmati devono essere riconsegnati al Protocollo dell'Ente con le modalità di cui al successivo art. 30.

ART. 29 – AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

1. Possono sottoscrivere la proposta di referendum i soggetti di cui all'art. 3 comma 2. L'iscrizione alle liste elettorali viene verificata rispetto all'ultima revisione dinamica (ordinaria o straordinaria) completata alla data di consegna al Protocollo dei fogli firmati di cui al precedente art. 28 comma 6.
2. Ogni avente diritto, appone la propria firma nei fogli di cui all'art. 28 del presente Regolamento, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.
3. La firma deve essere autenticata da un Notaio o da un Cancelliere dell'Ufficio giudiziario, dal Segretario Comunale, dal Sindaco, dal personale eventualmente dallo stesso incaricato, dagli Assessori, da quei Consiglieri comunali assegnati al Comune di Besnate che abbiano previamente comunicato la loro disponibilità, o da altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.
4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma. In tale caso il pubblico ufficiale autentica la firma di due testimoni. Della dichiarazione dell'interessato è redatto apposito verbale che viene allegato al foglio nel quale sono riportate le generalità dell'elettore.
5. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
6. Ove possibile senza maggiori oneri per le casse del Comune, l'Amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, di personale preposto alle autenticazioni almeno negli orari di apertura degli sportelli demografici.

ART. 30 – DEPOSITO FIRME SOTTOSCRITTORI

1. La richiesta di indizione del referendum, comprensiva di tutti i fogli recanti una o più firme, deve essere presentata dai delegati al Segretario Comunale o ad un Funzionario dallo stesso delegato.
2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale ove vanno indicati nome, cognome e domicilio dei promotori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme. Detto verbale è redatto in triplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario Comunale o suo delegato. Un originale viene allegato alla richiesta ed inoltrato immediatamente al Collegio degli Esperti, un altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

ART. 31 – VERIFICA DELLA REGOLARITA'

1. Il Collegio degli Esperti, entro 30 giorni dal deposito, attesta la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di sottoscrittori con relative firme avvalendosi dell'Ufficio Elettorale Comunale, nonché la presenza di tutti i requisiti richiesti, e si esprime definitivamente sulla validità della proposta di referendum.

ART. 32 – INDIZIONE

1. Il Sindaco entro 15 giorni dalla pronuncia favorevole di cui al precedente art. 31 in caso di referendum promosso dai cittadini, o entro 30 giorni dalla data della deliberazione di cui all'art. 27 comma 8 del presente Regolamento, in caso di referendum promosso dal Consiglio comunale, indice il referendum in una data compresa nei successivi 120 giorni.
2. E' consentito di sottoporre al corpo elettorale un massimo di tre quesiti referendari per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi quesiti referendari in numero superiore, questi vengono indetti secondo la data di presentazione o di adozione dell'atto secondo che trattasi di referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio comunale.
3. La consultazione referendaria avviene una sola volta l'anno ed è indetta dal Sindaco con proprio atto.
4. Il referendum non può aver luogo in concomitanza con altre consultazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali, nonché nei due mesi antecedenti e successivi. Qualora fossero già stati indetti referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva.
5. Non possono essere effettuati referendum:
 - a) nel periodo compreso tra il 1 ° luglio e il 15 settembre;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale;
 - c) nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale.
6. Il referendum viene indetto per una giornata di domenica e le operazioni di voto si svolgono nell'arco di 14 ore consecutive dell'apertura dei seggi. In caso di concomitanza con altra consultazione, l'apertura dei seggi dovrà coincidere con quella prevista per la consultazione medesima.
7. Il Sindaco dà notizia di indizione del referendum mediante affissione dell'atto all'Albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data del referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l'ora della votazione nonché le sedi dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare.

ART. 33 – DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO DI MANIFESTI

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nei 30 giorni antecedenti a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune in modo da assicurare adeguate dotazioni, provvedendo alla forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'Ente.
3. Gli spazi di cui ai commi precedenti saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro i 35 giorni precedenti quello della votazione.

4. Entro i 32 giorni antecedenti quello della votazione, l'Ufficio comunale per i Referendum trasmette ai Capigruppo consiliari e ai Comitati promotori l'elenco ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
5. Per tale affissione non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura dei diretti interessati. Sono soggette al pagamento dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal concessionario del servizio pubbliche affissioni.
6. Costituiscono norme di principio le disposizioni previste dalla normativa nazionale in materia di referendum popolari ex art. 75 della Costituzione.

ART. 34 – ALTRE FORME DI PROPAGANDA, DIVIETI, LIMITAZIONI

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956 n. 212, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni Gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge citata.

ART. 35 – DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. Hanno quindi diritto al voto i soggetti maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune di Besnate come risultanti all'ultima revisione dinamica completata rispetto al 10° giorno antecedente la data del referendum.
3. I cittadini stranieri residenti nel Comune di Besnate possono partecipare al voto previo rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di consultazioni amministrative comunali.
4. Ai fini della consultazione referendaria, si applica la suddivisione in sezioni del territorio comunale utilizzata per le consultazioni elettorali ordinarie.
5. L'organizzazione e la localizzazione dei seggi elettorali non deve ostacolare l'attività scolastica: pertanto in caso di referendum comunale non concomitante con altre consultazioni, la Giunta comunale individuerà uno o più spazi sul territorio comunale da adibire a seggio.
6. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio comunale per il referendum, individuerà altresì le forme più idonee e più economiche per la gestione delle modalità di votazione.

7. Il Sindaco con manifesto da affiggersi negli spazi appositamente individuati o con altri idonei mezzi di informazione indicherà le sedi dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare.

ART. 36 – UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM

1. Entro i 10 giorni successivi alla data di indizione del referendum, si insedia, su nomina del Sindaco, l'Ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale, dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale e da uno o più funzionari comunali di comprovata esperienza e competenza.
2. L'Ufficio comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, alla compilazione delle liste dei cittadini aventi diritto al voto, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di procedere alla proclamazione dei risultati ed infine di esprimersi su eventuali proposte e reclami, pervenuti entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.

ART. 37 – UFFICIO DI SEZIONE

1. Gli Uffici elettorali di Sezione - in numero corrispondente alle Sezioni - sono composti come previsto dalle normative vigenti, in caso di referendum concomitante con altre consultazioni elettorali. In caso contrario, sono composti dal Presidente, dal segretario e da due scrutatori. Il Presidente viene estratto a sorte dall'ufficio dall'apposito Albo, gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione Elettorale comunale; il Presidente nomina il Segretario. Costituiscono disposizioni di principio le previsioni della normativa vigente per le elezioni amministrative.
2. L'eventuale compenso dovuto ai componenti degli Uffici di Sezione è stabilito dalla Giunta comunale, che determina altresì l'impegno di spesa complessivo per l'intero procedimento referendario.

ART. 38 – OPERAZIONI DI VOTO

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono in caso di referendum comunale non concomitante con altre consultazioni; altrimenti trovano applicazione le previsioni fissate per la consultazione elettorale principale, ove compatibili.
2. L'insediamento dell'Ufficio di Sezione deve avvenire alle ore 16 del giorno antecedente quello fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8,00 alle ore 22,00 in un'unica giornata di domenica.
3. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno tre componenti il seggio, di cui uno fra Presidente e vicepresidente.
4. Al fine di garantire la regolarità del voto referendario, per ogni Ufficio di Sezione, l'Ufficio comunale per il referendum avrà cura di redigere un elenco, in duplice copia, dei cittadini aventi diritto al voto in quell'Ufficio di Sezione. Tale elenco costituirà il registro per verificare la partecipazione al voto degli aventi diritto.
5. Le schede per il referendum di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito ammesso riprodotto a caratteri chiaramente

leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

6. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente.
7. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no) o comunque nel rettangolo che la contiene.
8. Alle operazioni di voto possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei Gruppi presenti in Consiglio comunale e un rappresentante per ognuno dei Comitati promotori. La designazione dovrà effettuarsi o presso l'Ufficio comunale per il referendum entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i Presidenti degli Uffici di Sezione nella giornata stessa della consultazione referendaria.
9. I rappresentanti delle forze politiche e dei Comitati promotori hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

ART. 39 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. In caso di referendum comunale non concomitante con altre consultazioni, le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino al loro completamento. In caso contrario, le schede vengono sigillate all'interno dell'urna e le operazioni di scrutinio iniziano una volta ultimate tutte le altre operazioni previste dalla normativa nazionale o regionale.
2. Concluse le operazioni tutto il materiale, in particolare il verbale redatto in duplice copia, le schede ed i registri attestanti la partecipazione al voto di cui all'art. 38, comma 4 del presente Regolamento, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all'Ufficio comunale per il referendum.
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di Sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei referendum.
4. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Ufficio di Sezione e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'Ufficio comunale per il referendum.
5. Alle operazioni di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei Gruppi presenti in Consiglio comunale e un rappresentante per ognuno dei Comitati promotori di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

ART. 40 – PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici di sezione, l'Ufficio comunale per il referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della

somma dei voti validamente espressi, conseguentemente proclama i risultati del referendum.

2. Il quesito sottoposto a referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno dei cittadini aventi diritto al voto.
3. Il quesito è approvato se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso il Segretario comunale, uno è trasmesso al Sindaco, ed uno è depositato presso l'Ufficio stesso.
5. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale di cui sopra dall'Ufficio comunale per il referendum e comunque terminato l'iter per eventuali contestazioni all'Ufficio medesimo, alla comunicazione dell'esito della consultazione ai cittadini, mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici, ai Consiglieri comunali e ai rappresentanti dei Comitati promotori mediante l'invio a ciascuno di essi dei risultati riassuntivi del referendum.

ART. 41 - PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il risultato del referendum è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Qualora la proposta sottoposta a referendum sia stata approvata, e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare entro quattro mesi dal ricevimento del verbale previsto all'art. 40 del presente Regolamento gli atti opportuni e conseguenti. Il Consiglio comunale può conformarsi al risultato della consultazione oppure può discostarsene. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini deve essere adeguatamente motivato e deliberato all'unanimità dei componenti assegnati al Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale ha facoltà di rinviare l'attuazione della deliberazione agli esercizi finanziari successivi qualora sia necessaria una variazione al Bilancio di Previsione o Pluriennale.
4. In caso di esito negativo o di mancato raggiungimento del quorum, la materia non può essere sottoposta nuovamente a referendum prima di tre anni.

ART. 42 - SPESE

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum e per le competenze dovute ai componenti del Collegio degli Esperti e degli Uffici di Sezione, fanno carico al Comune.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.
3. Il Resoconto di tutte le spese sostenute per lo svolgimento del referendum dovrà essere pubblicato per almeno trenta giorni all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale.

ART. 43 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Titolo si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente.